

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 181

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Relatore CARDINALI)

approvata nella seduta del 1° febbraio 2017

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL CODICE EUROPEO DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (COM (2016) 590 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario COM (2016) 590 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

premesso che:

la proposta di regolamento prevede l'introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un'unica direttiva le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE), di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta «direttiva quadro»), di servizio universale (direttiva 2002/22/CE);

in tal modo si intende operare una revisione complessiva delle disposizioni europee in materia di telecomunicazioni che, anche nell'ottica di compiere ulteriori passi verso la realizzazione del mercato unico europeo digitale, aumenti la coerenza delle norme e consenta di superarne l'attuale frammentazione, garantisca parità di trattamento tra gli operatori del mercato e rafforzi le tutele per i consumatori, introduca un approccio più coerente nella politica per la gestione dello spettro radio, migliori l'efficacia del quadro regolamentare istituzionale;

in particolare, si prevede un aumento della concorrenza e della tutela degli investimenti, un uso più razionale delle frequenze radio, una più ampia protezione dei consumatori e degli utenti *online*, regole più eque per tutti gli operatori, un ruolo più incisivo delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);

rilevato che:

il ricorso allo strumento della rifusione appare particolarmente opportuno data l'attuale complessità e frammentazione normativa del settore delle telecomunicazioni nell'Unione europea. In tal modo, abrogando l'atto di base previgente (in questo caso le quattro direttive dianzi richiamate), si consente l'adozione di un atto giuridico nuovo che incorpora le modifiche apportate e delinea una disciplina più organica, coerente e comprensibile per tutto il settore;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14^a e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

in termini generali, si condivide l'impostazione della proposta, evidenziando i vantaggi derivanti dall'accorpamento e dalla razionalizzazione delle norme in materia di telecomunicazioni, sia sotto il profilo della semplificazione e della coerenza, sia sotto quello dell'armonizzazione tra gli Stati membri;

si valutano positivamente le specifiche modifiche proposte, che appaiono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di realizzare un'infrastruttura idonea a consentire l'accesso veloce a *internet* per tutti i cittadini entro il 2020, stimolando gli investimenti pubblici e privati e, per questa via, un aumento della produttività e dell'occupazione;

si valuta altresì favorevolmente l'armonizzazione della normativa, per quanto concerne in particolare il rafforzamento della parità di trattamento tra gli operatori del mercato e delle tutele per i consumatori.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

6 dicembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,
considerato che:

esso istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in modo da procedere ad una riforma delle norme europee in materia di telecomunicazioni, al fine di soddisfare il crescente fabbisogno di connettività dei cittadini europei e rafforzare la competitività dell'Europa;

più in particolare, si propone un aumento della concorrenza e della prevedibilità degli investimenti, un uso migliore delle frequenze radio, una maggiore tutela dei consumatori, un ambiente *online* più sicuro per gli utenti, regole più eque per tutti gli operatori, il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'organismo europeo corrispondente (BEREC);

valutato che:

con la proposta in esame si attua una rifusione delle precedenti direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), che costituiscono il vigente quadro europeo delle comunicazioni elettroniche, che vengono conseguentemente abrogate (articolo 116);

la rifusione dei testi legislativi dell'Unione implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente alla codificazione, la rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L);

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 15 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta reca disposizioni dirette all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno delle

comunicazioni elettroniche. Si tratta della medesima base giuridica utilizzata nel 2002 per l'adozione delle precedenti quattro direttive del quadro europeo delle comunicazioni elettroniche (corrispondente all'articolo 95 del precedente Trattato che istituisce la Comunità europea);

il principio di sussidiarietà è rispettato in ragione della chiara dimensione transfrontaliera del campo di applicazione della proposta in esame. Ciò è particolarmente evidente in relazione al tema della connettività universale e senza limiti, da assicurare a tutte le regioni europee, all'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, all'armonizzazione delle questioni connesse allo spettro radio, al settore dei servizi, al fine di ridurre la frammentazione delle norme in materia di tutela degli utenti finali;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché la proposta si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi. È adottata una direttiva in luogo di un regolamento, così lasciando margini al legislatore nazionale in fase di attuazione. Vi è inoltre la notevole semplificazione di avere un unico atto normativo, ossia il codice, a fronte di quattro atti (le precedenti quattro direttive), così migliorandone l'accessibilità e la leggibilità;

nel merito, si ritiene che le modifiche proposte siano coerenti con gli obiettivi di sviluppare un'infrastruttura adeguata a consentire l'accesso veloce a *internet* per tutti i cittadini entro il 2020, attivando investimenti pubblici e privati, garantendo così anche un aumento della produttività e una crescita potenziale dell'occupazione. Positivi sono inoltre gli effetti di maggior tutela dei diritti dei consumatori, con l'armonizzazione della normativa in materia.

